

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 309/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 270 pfi 20-21 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea CUCCU, Antonio MARCHETTA e Andrea SIRONI, e della società G.S.D. CITTA' DI MONZA, ed avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA CUCCU, all'epoca dei fatti calciatore della società G.S.D. CITTÀ DI MONZA, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 21, commi 1, 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver partecipato in posizione irregolare alle gare *FOOTBALL CLUB CERNUSCO - CITTÀ DI MONZA* disputata a Cernusco sul Naviglio il 13/09/2020 e *CITTÀ DI MONZA - COSOV* disputata a Verano Brianza il 20/09/2020, entrambe valevoli per la Coppa regionale Seconda Categoria organizzata dal Comitato Regionale Lombardia, poiché prendeva parte alle due gare (iscritto al n. 14 e al n. 2 delle rispettive distinte) nonostante dovesse ancora scontare una giornata di squalifica comminata dal Giudice Sportivo nella stagione sportiva 2019/2020 del medesimo torneo dopo la gara *A.S.D. CAMPAGNOLA DON BOSCO - G.S. VEDANO* disputata il 05/09/2019 come da CU n. 13 del 19/09/2019;

ANTONIO MARCHETTA, all'epoca dei fatti Presidente della società G.S.D. CITTÀ DI MONZA, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 21, commi 1, 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito o comunque non impedito che il calciatore CUCCU ANDREA partecipasse in posizione irregolare, alle gare *FOOTBALL CLUB CERNUSCO - CITTÀ DI MONZA* disputata a Cernusco sul Naviglio il 13/09/2020 e *CITTÀ DI MONZA - COSOV* disputata a Verano Brianza il 20/09/2020, entrambe valevoli per la Coppa regionale Seconda Categoria organizzata dal Comitato Regionale Lombardia;

ANDREA SIRONI, all'epoca dei fatti Dirigente della società G.S.D. CITTÀ DI MONZA, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 21, commi 1, 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale le distinte della G.S.D. CITTÀ DI MONZA in occasione delle gare *FOOTBALL CLUB CERNUSCO - CITTÀ DI MONZA* disputata a Cernusco sul Naviglio il 13/09/2020 e *CITTÀ DI MONZA - COSOV* disputata a Verano Brianza il 20/09/2020, entrambe valevoli per la Coppa regionale Seconda Categoria organizzata dal Comitato Regionale Lombardia, attestando falsamente, per quanto sopra illustrato, la posizione regolare del calciatore CUCCU ANDREA iscritto rispettivamente al n. 14 e al n. 2 di dette distinte;

G.S.D. CITTA' DI MONZA., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al Sig. MARCHETTA ANTONIO, suo legale rappresentante all'epoca dei fatti, e la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al Dirigente SIRONI ANDREA e al calciatore CUCCU ANDREA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea CUCCU, Antonio MARCHETTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società G.S.D. CITTA' DI MONZA, e Andrea SIRONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica in campionato per il Sig. Andrea CUCCU, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio MARCHETTA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea SIRONI, e di 1 (uno) punto di penalizzazione e € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società G.S.D. CITTA' DI MONZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina